

**TRIBUNALE DI NOVARA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ex artt. 414 e segg. c.p.c. con contestuale**

**Istanza ex art. 700 cpc inaudita altera parte e istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse del Dr. Sig. Ruvolo Davide, nato a Busto Arsizio (VA) il 07.08.1975, residente in Bellinzago Novarese (28043 - NO), Via Molino 99, C.F.: RVLDVD75M07B300L, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso (allegata, ex art. 10 DPR n.123/2001, **sub doc. 1**), dall'Avv. Alessia Bergamaschi del Foro di Novara (C.F.: BRGLSG75R62B300H, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax: 0321/033828, e-mail [avvbergamaschi@studio-bergamaschi.com](mailto:avvbergamaschi@studio-bergamaschi.com) e pec [avvalessiagiordanabergamaschi@pec.ordineavvocatinovara.it](mailto:avvalessiagiordanabergamaschi@pec.ordineavvocatinovara.it)), ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Novara, Via Greppi n. 1/A, con domicilio digitale alla pec sopra indicata,

*Ricorrente*

**CONTRO**

- 1. MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore**, c.f. 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45 - C.A.P. 10128, P.E.C., estratta da IPA, [torino@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:torino@mailcert.avvocaturastato.it)
- 2. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele 70, c.f. 97613140017, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45 - C.A.P. 10128, P.E.C., estratta da IPA, [torino@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:torino@mailcert.avvocaturastato.it)
- 3. Ufficio VII - Ambito territoriale per la provincia di Novara (di seguito USR)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, via Mario Greppi 7, 28100 – Novara, cf. 80014360038, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45, C.A.P 10128, P.E.C., estratta da IPA, [torino@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:torino@mailcert.avvocaturastato.it)

*Resistenti*

**E CONTRO**

I docenti interessati iscritti nella seconda fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della provincia di Novara e graduatorie incrociate, in cui il ricorrente è attualmente iscritto per la classe di concorso



A022 valida per gli anni scolastici 24/26 - graduatoria gestita dall'Ufficio VII Ambito Territoriale per La Provincia di Novara che, in virtù della correzione del punteggio "*pleno iure*" del ricorrente, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

*Controinteressati*

### **PER L'ACCERTAMENTO E IL RICONOSCIMENTO**

Del diritto del ricorrente alla rettifica del punteggio attribuito dal sistema informatico nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie incrociate, per la classe di concorso A022, per gli anni scolastici 2024/26, con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale correzione e condanna del Ministero anche alla rifusione delle spese del presente giudizio, previa disapplicazione ex art. 63 comma 1 D.Lgs 165/2001, di tutti gli atti amministrativi presupposti e consequenziali in materia.

\*\*\*

### **PREMESSO CHE**

- Il ricorrente è docente precario della scuola secondaria di primo grado, già inserito nelle graduatorie provinciali valide per gli aa.ss 22/24;
- I titoli in possesso del ricorrente ai fini della presente causa, con relativo punteggio spettante secondo l'allegato A/4 dell'O.M 22/24 (**doc. A**), sono i seguenti:
  - a) laurea in Lettere – Vecchio Ordinamento, ciclo quinquennale, conseguita presso l'Università degli Studi di Milano in data 10.12.2001 (**doc. 1**), idonea all'insegnamento per le classi di concorso A022, oltre al conseguimento dei 24 CFU (**doc. 1bis**) Punteggio **spettante 12+ 14,5 punti** (voto laurea 105/110, con attribuzione di 0,5 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110);
  - b) Certificazioni informatiche LIM, TABLET E CODING (0,5 punti ognuna) (**doc. 2**), **punteggio spettante 1,5**;
  - c) Titoli di servizio:
    - **10 punti**: contratti anno scolastico 2021/2022 (Istituto Antonelli Bellinzago dal 27 al 29.10.21 Istituto comprensivo Borgomanero 1, dal 3 al 9.11.21 e poi dal 10 al 25.11.21 e poi da 26.11 al 22.12.21 e poi dal 23/12/21 al 30.6.22; e poi dal 10.1.22 al 31.3.22 e poi dal 1.4. al 8.6.22 (**doc. 3**);
    - **12 punti**: contratti anno scolastico 22/23 (Istituto comprensivo Achille Boroli dal 23.9.22 al 30.6.23) (**doc. 4**);
    - **12 punti**: contratti anno scolastico 23/24 (istituto comprensivo Antonelli 1.9.23 al 30.6.24; Istituto comprensivo Gaudenzio Ferrari 1.9.23-30.6.24) (**doc. 5**);

**Totale punti spettanti 62, con posto n. 210 spettante nella graduatoria pubblicata il 9.8.24 (salvo errori)**



2. Considerato che al momento dell'iscrizione nelle graduatorie per gli aa.ss 22/24 (due anni fa) i contratti stipulati nell'a.s. 21-22 erano visibili sulla schermata ed erano stati inseriti nel sistema **in automatico** e che anche quest'anno con l'aggiornamento, all'atto della compilazione dei campi della piattaforma Istanze On Line del MIUR, tutti e 3 i contratti (stipulati dallo stesso Ministero dell'Istruzione) **erano visibili sulla schermata**, nell'inviare la domanda di aggiornamento delle GPS in data 21.5.24, il ricorrente non si avvedeva che nella ricevuta di domanda scaricata (**doc. 6**), mancavano gli ultimi 2 contratti (doc. 4 e 5);
3. A ciò si aggiunga che dalla ricevuta della domanda (doc. 6) risulta anche un ulteriore errore compiuto dal sistema nella compilazione automatica, relativa all'a.s. 2021/2022: risulta infatti errata la data di cessazione del contratto stipulato con Istituto Comprensivo Borgomanero 1 indicata al 31.5.22 (pag. 8 doc. 6) anziché al 30.6.22 come da doc. 3, con conseguente ingiusta decurtazione di 1 punto;
4. Dopo la pubblicazione delle graduatorie avvenuta il 9.8.24 (doc.8) e con l'inizio dell'anno scolastico, il ricorrente, non ricevendo alcuna convocazione, verificava l'errato punteggio attribuitogli (37 anziché 62 punti), con conseguente peggioramento della sua posizione nelle GPS (graduatoria 22/24, posto n. 272, graduatoria 24/26 posto 331): il ricorrente verificava quindi che 1) non erano stati conteggiati gli ultimi 2 anni di servizio e 2) il sistema in automatico, rispetto alla graduatoria del 2022/2024 gli aveva altresì tolto un punto (da 10 a 9 per i titoli SERVIZI e quindi tot. punti 37 anziché 38) (cfr. **doc. 7-8**). Con l'esatta rideterminazione dei punteggi, il ricorrente verrebbe collocato al posto n. 210 (anziché 331) della graduatoria pubblicata il 9.8.24, con la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato fino al 30.6.2023 o 31.8.2023 per n. 18 ore.
5. A causa dell'erronea attribuzione di punteggio a tutt'oggi il ricorrente non ha ancora ricevuto nessuna convocazione per le GPS e non ha stipulato alcun contratto con nessun istituto scolastico e gli incarichi a lui spettanti sono stati conferiti a docenti che effettivamente hanno meno punti di lui, con grave pregiudizio e danno economico del ricorrente, nonché formazione di una graduatoria errata.
6. Dopo diversi contatti telefonici e dopo aver ricevuto conferma dall'Ufficio scolastico territoriale di Novara (ove si recava personalmente) del fatto che **anche al Ministero risultavano a video tutti e 3 i contratti** (doc. 3-4-5- dai quali emerge che il datore di lavoro MIUR coincide con il gestore della piattaforma), in data 27.9. u.s. il ricorrente a mezzo pec avanzava istanza di rettifica in autotutela del punteggio delle graduatorie (**doc. 9**) e l'istanza veniva protocollata dal destinatario il 30.9.24 (**doc. 9bis**);
7. L'Ufficio Territoriale VII di Novara sostiene che le graduatorie non siano modificabili e inviava al ricorrente mail del 2.10. us che si allega (**doc. 10**);



8. In data 3.10. us. il ricorrente inviava nuova pec insistendo nella richiesta rettifica ed evidenziando l'ulteriore errore **nell'attribuzione del punteggio da parte del sistema informatico relativo al servizio prestato nell'a.s. 2021/22**, nella graduatoria pubblicata il 9.8.24 anche in riferimento a tale annualità risultante sulla piattaforma del Miur, a parità di titoli e servizi, la piattaforma aveva attribuito al ricorrente nelle graduatorie del 2022, 38 punti e in quest'ultima, 37 punti, danneggiandolo ulteriormente (**doc. 11**). L'ulteriore istanza veniva protocollata dal destinatario il 4.10.24 (**doc. 11bis**).
9. A tutt'oggi i reclami in autotutela non sono stati evasi dal MIUR.
10. La mancata rettifica da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale legittimamente adito (non avendo il ricorrente ad oggi ancora stipulato alcun contratto) in autotutela dal ricorrente a fronte di una domanda incompleta, nonché anche a fronte dell'errata automatica attribuzione del punteggio in riferimento ai servizi dell'a.s. 2021-22 nelle due graduatorie (2022/24 e 2024/26) sta arrecando un danno economico sproporzionato e grave al ricorrente (da parametrarsi alle retribuzioni non conseguite, a causa della mancata stipula del contratto conseguente all'omessa rettifica), in violazione anche del principio di buona fede ex art. 1375 cc, che osta all'interpretazione voluta dal MIUR per cui gli esiti del punteggio attribuito attraverso la procedura informatica che gestisce le domande di iscrizione e aggiornamento sarebbero immodificabili, così da apparire illegittima ed in palese contrasto con le norme di rango superiore, per i seguenti:

#### **MOTIVI IN DIRITTO**

- **IN VIA PRELIMINARE SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.**

In via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario a decidere della presente causa in quanto trattasi di inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, senza la previsione di una procedura concorsuale ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che sia il Giudice Ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla corretta collocazione in graduatoria del ricorrente, accertando la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria da parte della P.A. che agisce con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, cfr. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007). Giusto corollario dei principi ora affermati, secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, il Giudice ordinario ha il potere di disapplicare ex art. 63 comma 1 D.Lgs 165/2001, gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto



organizzativo che generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/201132, ha sancito definitivamente la diversità delle graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità davanti al Giudice del Lavoro. Conformi sono le pronunce unanimi e anche recenti dei Tar che hanno statuito che nelle controversie aventi ad oggetto le graduatorie della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta (ovvero il diritto soggettivo o situazione di natura privatistica fatta valere dal candidato che chiede di essere esattamente inserito in graduatoria) e dell'attività esercitata dall'Amministrazione, tenuto conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. tra le tante, TAR Lazio Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia - Sez. 111, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. 1, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02. 08, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11, Consiglio di Stato, sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015, TAR Campania, n. 45/2021 del 5.1.21, Cass, SS.UU. 26.6.19, n. 17123).

Venendo alla vicenda in esame, va osservato che nella formazione delle GPS, istituite dal D.L 22/20 convertito con modifiche dalla L. 41/20 e regolate dalle ordinanze del MIUR nn. 60/20, 122/22 e da ultimo 88/24, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti ad esser collocati nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli posseduti, con conseguente giurisdizione del Giudice del Lavoro.

- **IN DIRITTO. NEL MERITO**

Il ricorrente svolge l'attività di insegnamento da soli 3 anni e ha effettuato una sola volta l'iscrizione alle GPS nel 2022, trovandosi in allora **già caricati automaticamente sulla piattaforma i contratti del 21/22 (non avendo provveduto egli stesso a caricarli manualmente).**

Quest'anno, per la prima volta ha inoltrato l'istanza per l'aggiornamento della graduatoria e: 1) non gli sono stati attribuiti i 24 punti che derivano dai due anni di servizio prestati proprio presso il MIUR negli aa.ss 22/23 e 23/24; 2) a parità di titoli di servizio già caricati in piattaforma (ovvero i contratti 21/22) il sistema gli ha tolto un punto (da 38 a 37) rispetto alla graduatoria del 2022.

Nel presentare istanza di aggiornamento il 31.5.24, il ricorrente, nella schermata della piattaforma, **ha correttamente visualizzato sullo schermo tutti i contratti relativi agli ultimi 3 anni scolastici (21/22-22/23-23/24)** ed essendo stati gli stessi caricati di default la volta precedente, ha fatto legittimo affidamento sulla circostanza che il MIUR li avesse caricati e conteggiati anche questa volta.



A ciò si aggiunga che, recatosi personalmente presso l'Ufficio VII di Novara, ha verificato che anche la referente presente in Ufficio visualizzava sullo schermo tutti i contratti relativi a tutti gli ultimi 3 anni scolastici, salvo non essere questi tutti conteggiati in graduatoria.

La mancata rettifica in autotutela da parte dell'USR a fronte di una domanda formalmente incompleta è, quindi, del tutto illegittima e contraria a buona fede e al principio del corretto funzionamento ed efficienza della P.A. e sta arrecando al ricorrente gravi danni economici.

Quanto invece all'attribuzione – a parità di titoli di servizio- la prima volta di punti 38 e la seconda di punti 37 relativi all'a.s. 21/22, si rileva come la stessa sia pacificamente un errore del sistema, anch'esso da rettificare a fronte dell'istanza del ricorrente.

La giurisprudenza sul punto, ha ritenuto che ai sensi dell'art. 8, O.M. 122/22 (ora trasfuso nell'O.M. 88/24) l'amministrazione scolastica deve provvedere ad una **doverosa attività di valutazione/verifica ed eventuale rideterminazione del punteggio ex post**, considerando i titoli effettivamente in possesso del ricorrente e **assegnandogli il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Ministero**, sia sulla base del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 (Tribunale di Foggia, sent. 2221/23 del 22.6.23 e sentenza resa nell'rg. 8502/22 in data 2.3.23), sia in applicazione del principio del legittimo affidamento e della buona fede ex art. 1375 cc. Detto articolo dell'O.M. 88/24 prevede esplicitamente una prima fase gestita esclusivamente con modalità informatizzate, con l'inoltro delle domande in via telematica e la successiva attribuzione provvisoria di un punteggio "proposto" dal sistema sulla base dei titoli dichiarati dal candidato nella domanda. La proposta di punteggio viene poi valutata dagli uffici scolastici territoriali (seconda fase), i quali procedono al raffronto dei titoli dichiarati con quelli effettivamente posseduti e all'eventuale rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

Tale conclusione si impone alla luce dell'interesse pubblico perseguito dalla procedura, ovvero la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei più meritevoli per l'affidamento degli incarichi, oltre ad essere corroborata dall'intento perseguito del legislatore di utilizzare la procedura di controllo dei titoli per la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti (art. 2, comma quater, D.L. 22/20 conv. L. 41/20) e dunque per la maggiore efficienza delle procedure di reclutamento.

Anche alla luce dell'intento del legislatore e all'interesse pubblico perseguito con la predisposizione delle graduatorie, il ricorrente ha diritto ad ottenere **l'attribuzione dei 24+1 punti mancanti** e chiedere la correzione della graduatoria con disapplicazione dell'O.M. 88/24, della Nota prot. n. 11661 del 05.10.2020 e di tutti gli eventuali atti presupposti e consequenziali, con rideterminazione del proprio



punteggio e conseguente corretta collocazione in graduatoria e dichiarazione di inefficacia degli incarichi conferiti ai docenti erroneamente risultati in posizione superiore a quella del ricorrente.

- **IN DIRITTO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 124/99 E DELL'O.M. 88/24. ILLEGITTIMA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA- INGIUSTIZIA MANIFESTA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE ART. 1375 CC E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.**

Il ricorrente, privo a tutt'oggi di qualsivoglia contratto con il MIUR e non avendo (a causa dell'errato punteggio riconosciuto dal sistema) ottenuto alcuna convocazione, legittimamente ha avanzato richiesta di rettifica in autotutela all'Ufficio Scolastico territoriale VII di Novara, rimasta inevasa.

A fronte dell'evidente errore e del possesso dei titoli per vedersi riconosciuti i 62 punti in graduatoria, nonostante la richiesta del docente, l'Ufficio Scolastico a tutt'oggi ha omesso di rettificare la graduatoria dichiarando che i punteggi sono imm modificabili, lasciandolo privo di occupazione dopo un mese dall'inizio della scuola.

L'azione amministrativa di rifiuto di rettifica è assolutamente illegittima e irragionevole, ingiusta e posta in essere in manifesta violazione del principio di buona fede, correttezza e legittimo affidamento.

La gestione delle graduatorie è affidata proprio dall'Ufficio Scolastico Territoriale VII per la provincia di Novara, che ha la facoltà di procedere alla rettifica.

In tal senso dispone la Nota prot. n.3875 del 19.11.2020, laddove relativamente al procedimento di validazione delle graduatorie, precisa che le Istituzione scolastiche a seguito delle operazioni di verifica devono procedere alla redazione di una proposta di convalida ma la validazione è competenza precipua dell'Ufficio Territoriale Scolastico competente che con un semplice controllo della posizione (peraltro effettuato ufficiosamente allorché il docente si recava di persona all'Ufficio e verificava con la referente l'esistenza a video di tutti i contratti) avrebbe dovuto verificare l'erroneità del punteggio e riconoscere al ricorrente gli ulteriori 24+1 punti, rettificando la graduatoria che pur essendo definitiva, non è certamente imm modificabile.

I precedenti periodi di docenza alle dipendenze dello stesso MIUR sulla medesima classe di concorso, pur se non dichiarati nella domanda, erano agevolmente rilevabili dall'ufficio scolastico al momento della valutazione prevista dall'art. 8 O.M., in quanto risultanti dalla mera interrogazione telematica dello stato di servizio del ricorrente, e imponevano la corrispondente rettifica del punteggio e della relativa posizione in graduatoria secondo i criteri previsti nelle tabelle allegate all'Ordinanza, d'ufficio o quantomeno a seguito della tempestiva segnalazione e richiesta formulata dal docente, in quanto



trattasi di mero errore materiale, agevolmente desumibile e rilevabile dai contratti già in possesso e già conosciuti dall'USR.

Tale potere di intervento, previsto dall'art. 8 dell'O.M. 88/24 così come dalla precedente O.M. 112/22, è in linea con l'obiettivo perseguito dal legislatore con la predisposizione delle graduatorie.

Anche Codesto On.le Tribunale, sezione Lavoro con la sentenza del 1.10.21 resa nell'rg. 174/21, ha statuito che *“appare, invece, condivisibile l'invocazione, da parte della ricorrente, del principio di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c., che osta all'interpretazione voluta dal [.....], per cui gli esiti del punteggio attribuito attraverso la procedura informatica che gestisce le domande di iscrizione sarebbero in ogni caso immodificabili. Tale assunto appare, peraltro, smentito dalla stessa ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020, recante il regolamento per la procedura in questione, che, all'art. 8, comma 6, reca: “In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”. Il principio generale di buona fede, in particolare, impedisce di interpretare tale norma, nel senso che la rettifica del punteggio sia consentita soltanto in diminuzione”*.

La piattaforma informatica, infatti, deve rappresentare un sistema di semplificazione, non potendosi tradurre al contrario in uno strumento che possa pregiudicare le singole posizioni e compromettere la correttezza formale e sostanziale della graduatoria, anche nel caso di domande con errori o incomplete, a fronte delle quali l'Amministrazione è tenuta ad intervenire.

Tale omissione è idonea ad evidenziare la palese violazione anche dell'art. 6 della L. 241/90 poiché l'Amministrazione doveva privilegiare il dato sostanziale accertato (contratti visualizzati a video anche dall'Ufficio Territoriale), anziché pregiudicare il ricorrente costringendolo a prolungare il proprio stato di disoccupazione, non essendo in discussione, nel caso di specie, la sussistenza dei requisiti di partecipazione (ovvero i titoli) ma un mero calcolo matematico.

Il TAR Lazio con sent. N. 1546/11 ha affermato che *“è iniqua ed illegittima un'esclusione basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza dei requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti, ecc) ma solo su circostanze formali imposte dal sistema informatico”*.

Per quanto riguarda poi l'errata attribuzione da parte del sistema informatico dei 37 punti anziché i 38 precedentemente riconosciuti sulla base degli stessi titoli (cfr. doc. 3, 6, 7 e 8), si evidenzia come il TAR Trentino Alto Adige nella sentenza 15.4.15 n. 149, ha affermato la responsabilità dell'amministrazione in ipotesi di errori o criticità del sistema informatico (*“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il*





*funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma vi è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che in concreto possono soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche").*

- **SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA EX ART. 669BIS, 669SEXIES E 700 CPC.**

Il ricorrente, a causa del punteggio attribuitogli dal sistema notevolmente inferiore a quello posseduto effettivamente (quest'anno addirittura 37 anziché 38, a fronte degli effettivi 62 posseduti), a tutt'oggi non ha ricevuto alcuna convocazione, pur avendone diritto e si è visto scavalcato da diversi docenti che hanno sostanzialmente un punteggio inferiore al proprio.

A tutt'oggi è privo di occupazione a causa della mancata rettifica della graduatoria richiesta e omessa da parte dell'USR VII di Novara.

11. Si rende pertanto urgente e improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 cpc, per ottenere immediatamente la correzione del punteggio e del conseguente corretto posizionamento in graduatoria con dichiarazione di inefficacia degli incarichi conferiti a docenti che effettivamente hanno meno punti di lui, sussistendo il rischio effettivo e concreto che il ricorrente, in caso contrario, non ottenga l'assegnazione di alcun posto annuale oppure risulti assegnatario di un posto peggiore rispetto a quello meritocraticamente spettante.

Sussiste quindi, il requisito del *fumus boni iuris*, rappresentato da tutte le ragioni sinora esposte sia in fatto che in diritto, nonché dalla documentazione allegata al presente ricorso attestante il possesso da parte del ricorrente di tutti i requisiti e i titoli, sulla base dei quali effettivamente gli spettano punti 62 anziché 37, cosicché appare legittima e fondata la richiesta di correzione della graduatoria da parte dell'USR Ambito Territoriale 7.

La domanda appare semplicemente incompleta poiché tutti i titoli servizi correttamente visualizzati sulla piattaforma al momento della compilazione della domanda e tutti già conosciuti dalla Pubblica amministrazione, non sono poi risultati caricati. Il punteggio attribuito dal sistema, anche in riferimento al servizio reso nel 21/22 è in ogni caso errato, avendo il sistema attribuito al ricorrente 10 punti (per tale servizio, con totale punti 38) nelle graduatorie del 2022 e 9 punti nelle graduatorie del 2024 (con totale punti 37). Ne consegue che al ricorrente devono essere assegnati come richiesto in sede di rettifica, 62 punti.



Quanto al requisito del “*periculum in mora*”, si ritiene che il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante al ricorrente nonché la dichiarazione di inefficacia degli incarichi già assegnati, siano pregiudizievoli e lesivi, in quanto gli impediscono di essere convocato per ottenere incarichi sulla propria classe di concorso in modo preferenziale rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore, in quanto i 37 punti risultano essere insufficienti per poter avere un contratto annuale. A ciò si aggiunga che la medesima situazione pregiudizievole si presenterà anche il prossimo anno scolastico (25/26), dato che l'aggiornamento delle graduatorie è biennale.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento richiesto, è rappresentata dall'esigenza del ricorrente di essere correttamente inserito in graduatoria già per il corrente anno scolastico e prima che si concludano i conferimenti degli incarichi.

In una recente sentenza, Codesto On.le Tribunale sezione Lavoro, in una controversia riguardante la correzione delle graduatorie GPS per l'inserimento di servizi precedenti, ha stabilito che i servizi non inseriti correttamente, ma già conosciuti dalla Pubblica Amministrazione, possono essere rettificati così da garantire ai docenti una valutazione più equa.

La sentenza riguarda principalmente la rettifica dei punteggi per servizi o titoli inseriti erroneamente nei bienni precedenti, come il 2020/22 e il 2022/24.

Tanto premesso e ritenuto sia in fatto che in diritto, il ricorrente, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

#### **RICORRE**

All'On.le Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi degli artt. 414 e 700 cpc, voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione,

#### **IN VIA CAUTELARE E URGENTE**

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

- 1) previa disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento, nonché Nota prot. n. 11661 del 05.10.2020) e consequenziali (GPS e graduatorie incrociate vigenti per il bienni 2024/2026 per le classi di concorso A022), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), per il biennio 2024/2026, classe di concorso A022 (e graduatorie incrociate), con il punteggio di 62 e



conseguentemente ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, all'Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Novara ed ove occorra al MIUR di procedere alla **correzione delle GPS seconda fascia (62 punti anziché 37), inserendo il ricorrente al rispettivo posto (posto 210 anziché 331)** con il punteggio spettantegli, come sopra specificato, a fronte della riconoscibilità dell'errore da parte dell'amministrazione resistente, in applicazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c.

- 2) dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31.08) o fino al termine delle attività didattiche (30.06), per n. 18 ore o, comunque, a completamento delle ore che eventualmente gli verranno assegnate nelle more del giudizio, per la classe di concorso A022, seconda fascia, presso una delle sedi indicate come preferenze nella domanda, dichiarando l'inefficacia dell'attribuzione degli incarichi già effettuata e la riformulazione della graduatoria
- 3) ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento del ricorrente nella detta graduatoria;
- 4) adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

### **NEL MERITO**

Previa conferma del provvedimento cautelare emesso e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame,

- 1) previa disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento, nonché Nota prot. n. 11661 del 05.10.2020) e consequenziali (GPS e graduatorie incrociate vigenti per il bienni 2024/2026 per le classi di concorso A022), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), per il biennio 2024/2026, classe di concorso A022 (e graduatorie incrociate), con il punteggio di 62 e conseguentemente ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, all'Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Novara ed ove occorra al MIUR di procedere alla **correzione delle GPS seconda fascia (62 punti anziché 37), inserendo il ricorrente al rispettivo posto (posto 210 anziché 331)** con il punteggio spettantegli, come sopra specificato a fronte della riconoscibilità dell'errore da parte dell'amministrazione resistente, in applicazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c.;
- 2) dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31.08) o fino al termine delle attività didattiche (30.06), per n. 18 ore o, comunque, a completamento delle ore che eventualmente gli verranno assegnate nelle more del giudizio, per la classe di concorso



A022, seconda fascia, presso una delle sedi indicate come preferenze nella domanda, dichiarando l'inefficacia dell'attribuzione degli incarichi già effettuata e la riformulazione della graduatoria

- 3) ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento del ricorrente nella detta graduatoria;
- 4) condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale subito e subendo dal ricorrente per non aver provveduto tempestivamente e in buona fede ex art. 1375 cc. alla richiesta di rettifica in autotutela avanzata a mezzo pec in data 27.9.24 e 3.10.24, da liquidarsi a decorrere dal 27.9.24 e sino all'effettivo conferimento di incarico annuale e da quantificarsi sulla base dello stipendio mensile onnicomprensivo lordo spettantegli e pari ad euro 2.301,54 (come da cedolino maggio '24 che si allega, **doc. 12**) ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice.

In ogni caso:

- adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito o subendo dal ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore della scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA:**

- chiede ammettersi ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso, offrendo sin d'ora in comunicazione i documenti sotto elencati, con riserva di ulteriormente produrre e dedurre all'esito delle difese di Controparte.

Si produce:

doc. A- O.M 88/24 e allegata tabella A/4 attribuzione punteggi;

doc. 1 - procura;

doc. 1bis – titolo abilitante conseguimento dei 24 CFU;

doc. 2- Certificazioni informatiche LIM, TABLET E CODING

doc. 3- contratti anno scolastico 2021/2022;

doc. 4- contratti anno scolastico 2022/2023;

doc. 5- contratti anno scolastico 2023/2024;

doc. 6 – ricevuta domanda istanza online 2024;

doc. 7- graduatoria del 2022/2024



doc. 8- graduatoria del 2024/2026;

doc. 9- pec reclamo (rettifica in autotutela) del 27.9.24

doc. 9bis- protocollo reclamo del 30.9.24;

doc. 10- mail USR del 2.10.24;

doc. 11- pec reclamo del 3.10.24;

doc. 11bis – protocollo reclamo del 4.10.24;

doc. 12 – cedolino maggio 24;

Salvis Juribus

Con osservanza.

Novara, 7.10.24

Avv. Alessia Giordana Bergamaschi

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore superiore ad Euro 1.100 e fino a 5.200 ed è dovuto il C.U. pari ad Euro 49,00.

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso ex art. 414 c.p.c. vertente tra il dott. Davide Ruvolo ed il MIUR;  
RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

**CIO' VISTO E RITENUTO**

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

**CHIEDE**



All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Con osservanza

Salvis Juribus

Novara, 07/10/2024

Avv. Alessia Giordana Bergamaschi



## **AVVISO**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto del 09.10.2024, emesso dal Tribunale di Novara, sez. lavoro, nel giudizio R.G. lav. n.1070/2024 pendente tra Dott. Ruvolo Davide/Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e con cui è stata impugnata l'approvazione delle GPS definitive, nel quale i controinteressati sono i soggetti ricoprenti la posizione da n.210 a n.331 della graduatoria impugnata.

Avv. Alessia Giordana Bergamaschi



**Firmato digitalmente da:**

ALESSIA GIORDANA BERGAMASCHI

**Avvocato**

**Firmato il 10/10/2024 11:17**

Seriale Certificato: 9113010137873622809

**Valido dal 04/09/2023 al 04/09/2026**

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1